

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 maggio 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2007, n. 5.

Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali.
Pag. 2

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2007, n. 6.

Rideterminazione di sanzioni amministrative nel settore vitivinicolo Pag. 4

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2007, n. 7.

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 dicembre 2006, n. 0421/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria. Approvazione Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE,
29 dicembre 2006, n. 0425/Pres.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., concernente: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano». Approvazione Pag. 11

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 3.

Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva n. 79/409/CEE Pag. 12

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2007, n. 1.

Differimento della durata del mandato del difensore civico regionale in prima attuazione dell'art. 56 dello statuto Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 9 febbraio 2007, n. 2/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 9 febbraio 2007, n. 3/R.

Regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio) Pag. 18

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 2.

Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica Pag. 21

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche. Approvazione. Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 51 del 20 dicembre 2006 Pag. 22

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2007, n. 5.****Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 21 febbraio 2007)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità ed ambito di applicazione*

1. La Regione, in attuazione della legge 24 dicembre 2003 n. 363 (norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle relative aree.

Art. 2.*Aree sciabili*

1. Sono aree sciabili le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, tenendo conto del rapporto fra portata degli impianti e superficie delle piste.

2. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di due piste e più di due impianti di risalita, i comuni interessati individuano i tratti di pista da riservare alle gare e agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonché le modalità e i tempi di utilizzo degli stessi.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 della legge n. 363/2003, l'individuazione delle aree di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per l'eventuale costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito con provvedimento della giunta regionale.

4. I comuni interessati provvedono a comunicare alla Regione la classificazione delle piste, indicando altresì quelle cui possono accedere solo gli utenti in possesso di apposita abilitazione o destinate ad attività agonistica.

5. Le aree di cui al comma 1 corrispondono a quelle individuate ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 17, (ordinamento della professione di maestro di sci) nell'ambito delle quali la giunta regionale, con propria deliberazione, determina le altre aree di cui all'art. 3, comma 2 della legge n. 363/2003.

Art. 3.*Segnaletica delle piste*

1. Le piste aperte al transito degli utenti sono delimitate, a cura dei gestori, lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro.

2. Le piste aperte al transito degli utenti sono dotate della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, localizzata, a cura dei gestori delle stesse, secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti dal comma 5.

3. La segnaletica è realizzata in modo tale da consentire l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

4. All'utente è data adeguata informazione, anche mediante esposizione al pubblico, sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei comprensori, sulla classificazione e sulle regole di comportamento degli utenti.

5. La segnaletica ha le seguenti caratteristiche:

a) integra la palinatura di cui al comma 1, al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità;

b) all'inizio della pista, anche se posto all'origine di una biforcazione, evidenzia la denominazione o numerazione e la segnaletica relativa alla classificazione, nonché l'eventuale chiusura ed eventualmente le condizioni della pista;

c) lungo la pista, fornisce le informazioni integrative della palinatura, di cui al comma 1;

d) all'origine delle principali biforcazioni delle piste, fornisce, mediante appositi e ben evidenti segnali direzionali, informazioni circa la direzione ed eventualmente le destinazioni raggiungibili;

e) in prossimità delle stazioni a valle degli impianti di risalita, nonché dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo, fornisce, mediante appositi pannelli, un prospetto generale degli impianti e delle piste esistenti, recante le informazioni di cui alla lettera b), gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche;

f) segnala le piste con caratteristiche che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata o l'utilizzo di attrezzature specifiche in corrispondenza degli accessi e, se servite da impianti senza altra alternativa di discesa, delle stazioni degli impianti di risalita;

g) riserva e segnala aree adeguate alla pratica dei principianti e delle persone portatrici di handicap;

h) fornisce tutte le necessarie indicazioni agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in particolare per un'andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche circostanze, mediante segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi, nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati. La simbologia e le caratteristiche grafiche dei segnali d'obbligo, di divieto e di pericolo sono conformi alle norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);

i) informa adeguatamente circa le condizioni atmosferiche.

Art. 4.*Preparazione e protezione delle piste*

1. I gestori preparano adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti per garantire condizioni idonee alla sicura agilità e pratica degli sport sulla neve.

2. In particolare i soggetti di cui al comma 1 provvedono a:

a) curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;

b) eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente;

c) proteggere gli ostacoli che anche temporaneamente non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente;

d) effettuare l'ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre ed una corretta regimazione delle acque;

e) a seguito di ragionevoli previsioni, proteggere adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti da pericoli, in particolare relativi a valanghe e frane;

f) proteggere, con barriere anticaduta, i bordi delle piste in corrispondenza di scossoni pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori;

g) segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità ed a modificare la direzione di marcia;

h) adottare, nella realizzazione e messa in esercizio delle barriere utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia e dei sistemi di protezione in generale, anche in relazione alla loro funzione, accorgimenti che considerino gli effetti di un eventuale urto dello sciatore.

3. I gestori si astengono, nella produzione di neve artificiale, dall'utilizzo di additivi dannosi per l'ambiente.

4. La realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse possono essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.

Art. 5.

Gestione impianti

1. I gestori delle aree sciabili nelle quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve provvedono a:

a) assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente;

b) istituire ed assicurare un adeguato servizio di pronto soccorso e trasporto, dotato di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo intervento in caso di incidenti, anche stipulando apposite convenzioni con il corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nonché con corpi o enti dello stato o associazioni di volontariato, con specifiche competenze in materia;

c) effettuare la manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente e adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti;

d) esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge ed in particolare al decalogo comportamentale dello sciatore di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), garantendone un'adeguata visibilità;

e) effettuare l'ordinaria e la straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito da appositi regolamenti comunali, assicurandosi che posseggano i necessari requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica;

f) rimuovere, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte di persone portatrici di handicap nonché migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi da parte di tali soggetti.

2. I gestori possono nominare un direttore responsabile delle piste, nel caso in cui il comprensorio sciistico lo richieda per la particolare estensione, o pericolosità di tracciato.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'ente competente o in via sostitutiva la Regione può disporre la revoca della autorizzazione all'apertura della pista al gestore.

Art. 6.

Obbligo di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso terzi

1. I gestori delle aree sciabili, con esclusione delle aree destinate allo sci di fondo, stipulano apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni derivati agli utenti ed ai terzi in relazione all'utilizzo degli impianti e delle aree.

2. I gestori di cui al comma 1, inoltre, stipulano per conto degli utenti delle aree sciabili una polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni da questi provocati a persone durante le attività sportive svolte all'interno delle aree stesse, il cui costo può essere compreso, nel prezzo di utilizzo degli impianti di risalita.

Art. 7.

Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili

1. Gli utenti delle aree sciabili devono mantenere una condotta conforme alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 della legge n. 363/2003 ed a quanto previsto nel decalogo comportamentale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono comunque tenere un comportamento che non costituisca pericolo per l'incolumità altrui o provochi danno a persone o cose, adeguando l'andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e alla pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.

Art. 8.

Snowboard

1. Le norme previste dalla presente legge per lo sci alpino si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

Art. 9.

Vigilanza e sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 25,00 a euro 250,00 per la mancata esposizione della segnaletica o delle informazioni di cui all'art. 3;

b) da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, con la mancata istituzione del servizio di manutenzione piste;

c) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 per la violazione dell'art. 4, con la mancata chiusura di una pista in caso di pericolo;

d) da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 per la mancata istituzione del servizio di soccorso di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e da euro 20.000,00 ad euro 200.000,00 per il gestore che non abbia assicurato il tempestivo soccorso di un infortunato come previsto dalla medesima lettera;

e) da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 per la mancata stipula del contratto di assicurazione di cui all'art. 6, comma 1;

f) da euro 30,00 ad euro 150,00 per il responsabile della mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 363/2003;

g) da euro 10.000,00 a euro 100.000,00 per chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 363/2003;

h) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 363/2003;

i) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per chiunque si renda passibile dell'omissione dell'obbligo di assistenza o dell'obbligo di comunicazione immediata al gestore dell'avvenuto incidente, di cui all'art. 14 della legge n. 363/2003;

j) da euro 25,00 a euro 250,00 per il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli da 9 a 13 e da 15 a 17 della legge n. 363/2003.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 363/2003, sono competenti per la vigilanza, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse, i comuni, tramite la polizia locale, anche su segnalazione dei maestri di sci, per le violazioni delle regole di comportamento degli utenti previste nel decalogo comportamentale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) e nell'art. 7, comma 2.

Art. 10.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 363/2003.

Art. 11.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, i gestori di cui all'art. 5, comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge entro il 30 novembre 2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 14 febbraio 2007

BURLANDO

(Omissis).

07R0212

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2007, n. 6.

Rideterminazione di sanzioni amministrative nel settore vitivinicolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 21 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina:

a) la regolarizzazione prevista dal Regolamento (CE) 1493/1999 del Consiglio (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo), art. 2, paragrafi 3 e 4 delle superfici vitate impiantate o reimpiantate senza la prescritta autorizzazione, contravvenendo alle normative comunitarie;

b) la rideterminazione di talune sanzioni per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo previste dal decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 260 (disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526), e successive modifiche.

Art. 2.

Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) regolarizzazione: l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare proveniente da vigneti che sono stati impiantati senza la prescritta autorizzazione nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987, data di entrata in vigore del Regolamento (CE) 822/1987 che sancisce il divieto di commercializzazione del vino proveniente dalle superfici impiantate illegalmente, ed il 31 agosto 1998;

b) conduttore: la persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola e che comprova con idoneo titolo la proprietà o il possesso delle superfici vitate.

2. Le superfici vitate di estensione pari o inferiori a una decara - mille metri quadri, i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, non necessitano di regolarizzazione, purché i prodotti stessi siano esclusi da ogni commercializzazione.

Art. 3.

Rideterminazione delle sanzioni amministrative relative alla regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati

1. Le sanzioni amministrative previste dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 260/2000 e successive modifiche sono rideterminate nelle entità di cui ai commi 2 e 3.

2. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati ai sensi del Regolamento (CE) 1493/1999, art. 2, paragrafo 3, lettera a) si applica la sanzione amministrativa di euro 25,80 per decara o frazione di decara della superficie vitata da regolarizzare.

3. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati ai sensi del Regolamento (CE) 1493/1999, art. 2, paragrafo 3, lettera c) si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) euro 103,30 per decara o frazione di decara della superficie vitata interessata nel caso in cui l'impianto sia stato realizzato in terreni ubicati al di fuori delle zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) o, se ricadenti in dette zone, la composizione ampelografica dell'impianto non ne consenta l'iscrizione al relativo albo;

b) euro 258,20 per decara o frazione di decara della superficie vitata interessata nel caso in cui l'impianto sia stato realizzato nei terreni ubicati in zone previste e delimitate per la produzione di V.O.P.R.D. e la sua composizione ampelografica sia tale da consentirne l'iscrizione al relativo albo.

Art. 4.

Diniego di regolarizzazione

1. Qualora la domanda di regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati sia rigettata, al richiedente che ha prodotto vino da commercializzare proveniente dai vigneti oggetto della domanda è applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di un importo pari al trenta per cento del valore di mercato del vino prodotto, risultante dai mercuriali pubblicati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competenti. L'importo della sanzione è calcolato dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione fino alla data di rigetto della stessa, tenendo conto della produzione dichiarata e del tipo di vino prodotto.

2. La Regione, su richiesta dell'interessato, può disporre che, in sostituzione del pagamento di cui al comma 1, il produttore invii a distillazione una quantità di vino equivalente al vino proveniente dai vigneti oggetto della domanda di regolarizzazione calcolata sulla produzione ottenuta dalla data di presentazione della domanda fino alla data di rigetto della stessa.

Art. 5.

Rideterminazione della sanzione amministrativa per la mancata dichiarazione delle superfici vitate

1. Il conduttore che non presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento dell'inventario del potenziale produttivo di cui al Regolamento (CE) 1493/1999, art. 16, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 62,00 per decara o frazione di decara della superficie vitata non dichiarata.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il conduttore che presenta tale dichiarazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di euro 31,00 per decara o frazione di decara della superficie vitata dichiarata.

Art. 6.

Procedure

1. La regolarizzazione di cui all'art. 3 è concessa entro il termine di cui al Regolamento (CE) 1227/2000 e successive modifiche secondo le procedure approvate dalla giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alle sanzioni di cui agli articoli 3 e 5, comminate in misura fissa, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o sub-delegati).

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 14 febbraio 2007

BURLANDO

(Omissis)

07R0213

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2007, n. 7.

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria parte prima del 28 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione Liguria, in armonia con il proprio Statuto ed in conformità ai principi stabiliti dall'art. 117 della Costituzione e dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni, persegue la finalità di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini non comunitari, operando per l'affermazione e la difesa dei diritti fondamentali della persona umana.

2. Con la presente legge la Regione concorre in particolare all'attuazione dei principi espressi dalla Costituzione e:

a) dalla dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948;

b) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo *status* di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);

c) dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata con risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990;

d) dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176 (ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);

e) dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994 n. 203 (ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);

f) dalla dichiarazione e dal programma d'azione adottati a Pechino dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini);

g) dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000;

h) dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la legge 20 marzo 2003 n. 77 (ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);

i) dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione del 15 gennaio 2004;

j) dalla Direttiva 93/1996/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

3. La presente legge garantisce le pari opportunità di accesso ai servizi, nonché il riconoscimento e valorizzazione della parità di genere, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti.

4. La Regione interviene in particolare per la realizzazione dei seguenti obiettivi nei confronti dei cittadini stranieri immigrati:

a) eliminare ogni forma di razzismo o di discriminazione;

b) valorizzare la consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;

c) garantire l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale e alle forme di tutela rivolte a donne e minori;

d) garantire pari opportunità di accesso ai servizi, in particolare alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, all'istruzione ed alla formazione professionale, al lavoro e all'abitazione;

e) favorire la formazione e la riqualificazione professionale e promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, dei saperi e delle esperienze formative acquisite nei Paesi di provenienza o comunque all'estero;

f) garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilità socio economica;

g) assicurare pari valore e pari condizioni al genere femminile;

h) garantire la tutela dei minori stranieri, con particolare attenzione per quelli non accompagnati;

i) favorire la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati, e il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;

j) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere ed alle aree di provenienza;

k) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio proveniente da Stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;

l) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri immigrati situazioni di violenza o di grave sfruttamento;

m) favorire l'associazionismo diffuso tra le comunità migranti.

Art. 2.

Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale, di seguito indicati come cittadini stranieri immigrati.

2. Fra i destinatari della presente legge sono compresi anche le figlie e i figli nati in Italia dei soggetti di cui al comma 1.

3. In conformità all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte salve le norme comunitarie e statali, ai cittadini dell'Unione europea presenti sul territorio regionale, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.

Capo II

ASSETTO ISTITUZIONALE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. La Regione Liguria persegue la finalità di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati attraverso il monitoraggio del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze attribuite alle province e ai comuni ai sensi dell'art. 4.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione Liguria promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale, favorendo la creazione di organismi consultivi e l'estensione del diritto di voto a quelli regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio regionale.

Art. 4.

Funzioni delle province e dei comuni

1. Le province e i comuni promuovono ed attuano, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione, interventi diretti a rimuovere, gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela dell'identità culturale, all'integrazione sociale e culturale, alle pari opportunità di genere e alla partecipazione alla vita pubblica locale.

2. Le province e i comuni favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale dei cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti e residenti in Liguria.

3. I comuni svolgono in particolare, attraverso gli ambiti sociali e i distretti socio-sanitari, le seguenti funzioni:

- a) predispongono ed attuano piani di ambito sociale;
- b) programmano e realizzano progetti di integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati, volti anche a favorire la ricerca di una soluzione abitativa per quelli regolarmente residenti in Liguria.

Art. 5.

Piano regionale triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati

1. Il Piano regionale triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a perseguire l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e il loro volontario rientro nei rispettivi Paesi di origine. Esso orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli Enti locali. Il Piano regionale tiene conto delle indicazioni del Piano Sociale Integrato regionale di cui all'art. 25 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).

2. Il Piano regionale ha validità triennale e conserva, comunque efficacia anche dopo la sua scadenza, fino all'approvazione del successivo Piano.

3. Il progetto di Piano regionale è predisposto sulla base della proposta formulata dalla Consulta di cui all'art. 7 e dei risultati forniti dalla Sezione dell'Osservatorio di cui all'art. 6. Su di esso viene acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 (disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).

4. All'attuazione del Piano regionale partecipano gli Enti locali, il sistema regionale di istruzione e formazione, gli enti del servizio sanitario regionale, la rete regionale delle strutture socio-assistenziali e dei servizi alla persona, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, le organizzazioni del Terzo Settore presenti sul territorio regionale e regolarmente iscritte nei Registri nazionali o regionali di riferimento, i soggetti privati che svolgono attività nel settore sociale iscritti nel Registro regionale di cui all'art. 52 della legge regionale n. 12/2006 e gli organismi iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui all'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998.

5. Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore per le finalità di cui alla presente legge: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le imprese sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli organismi della cooperazione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato e gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese ed operanti nel campo di applicazione della presente legge.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Piano.

Art. 6.

Sezione immigrazione all'interno dell'Osservatorio delle politiche sociali

1. Nell'ambito dell'Osservatorio delle politiche sociali di cui all'art. 30 della legge regionale n. 12/2006 è istituita la Sezione immigrazione, con il compito di monitorare ed analizzare l'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale.

2. La composizione e il funzionamento della Sezione immigrazione sono disciplinati nell'ambito del regolamento di cui all'art. 30, comma 4, della legge regionale n. 12/2006.

3. La Sezione immigrazione, avvalendosi anche della rete informatizzata regionale che mette in collegamento le istituzioni aventi competenza in materia di immigrazione e di lavoro, raccoglie ed elabora dati ed informazioni di tipo statistico relativi alla presenza sul territorio regionale di cittadini stranieri immigrati, ai flussi migratori in entrata e uscita, alle situazioni di discriminazione, anche riferite alla prospettiva di genere, nonché ogni informazione utile ai fini dell'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio sul territorio regionale e della valutazione dell'efficacia degli interventi attuati. Gli Enti locali forniscono alla Sezione immigrazione tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze.

4. I dati raccolti dalla Sezione Immigrazione vengono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione e diffusi con strumenti telematici.

Capo III

ORGANI REGIONALI

Art. 7.

Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati

1. È istituita la Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati.

2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale ai sensi dell'art. 5;

b) esprime, ove richiesto, un parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e formula proposte di intervento;

c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;

d) collabora con la Sezione Immigrazione, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;

e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento o il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie;

f) esprime parere, ove richiesto, sui provvedimenti di particolare importanza in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

3. La Consulta opera in raccordo con i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'art. 3, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998.

Art. 8.

Costituzione, composizione e funzionamento della Consulta

1. La Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati è costituita con decreto del Presidente della giunta regionale. Ha sede presso il dipartimento competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un esperto designato dall'assessore regionale competente in materia di immigrazione;

c) dodici rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati, di cui almeno un terzo per ciascun genere scelti direttamente dalle comunità di immigrati, secondo modalità stabilite con provvedimento della giunta regionale;

d) cinque rappresentanti designati congiuntamente dagli enti o associazioni iscritti nei Registri regionali dei soggetti privati che si occupano di volontariato e promozione sociale e che operano nel campo dell'assistenza agli immigrati;

e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

g) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) quattro rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI Liguria ((Associazione Nazionale dei comuni d'Italia);

i) un rappresentante delle province designato dall'URPL (Unione delle province liguri);

j) un rappresentante delle comunità Montane designato dall'UNCCEM Liguria (Unione Nazionale comunità Enti Montani);

k) un rappresentante esperto in cooperazione internazionale e nelle tematiche dell'accoglienza designato dall'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 6 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato);

l) un rappresentante dei medici designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale che operano nella cooperazione internazionale.

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere da b) a l) compresi, è nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi.

3. Il Direttore generale competente in materia di immigrazione partecipa alle sedute della Consulta, anche tramite un suo delegato, senza diritto di voto.

4. Qualora entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta non pervengano tutte le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della giunta regionale può procedere alla nomina della Consulta, purché siano stati individuati almeno la metà più uno dei componenti previsti. In tal caso la Consulta è integrata con successivo decreto col pervenire delle designazioni mancanti.

5. La Consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento ed elegge al suo interno un vicepresidente.

6. Il Presidente della Consulta può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Enti locali, dell'Agenzia sanitaria regionale, delle A.S.L., dell'Università, dell'Ufficio scolastico regionale, della Direzione regionale del lavoro, di altre amministrazioni locali dello Stato presenti nei consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998, il difensore civico. Può altresì invitare dirigenti regionali ed esperti in materia di immigrazione.

7. La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta è riconosciuto il rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal direttore competente in materia di immigrazione.

9. I componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere da b) a l), che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle sedute della Consulta senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della giunta regionale e vengono sostituiti.

Art. 9.

Conferenza strategica sull'immigrazione

1. Al fine di definire le strategie generali delle politiche migratorie regionali ed attuare un coordinamento permanente dei migranti, la Regione convoca almeno ogni tre anni una Conferenza strategica sull'immigrazione presieduta dal Presidente della giunta regionale o dall'Assessore delegato, quale luogo aperto di confronto e scambio fra tutti i cittadini immigrati ed i cittadini italiani, anche emigrati, gli enti pubblici e privati, le organizzazioni del terzo settore, le rappresentanze del mondo economico e sindacale.

2. Alla Conferenza di cui al comma 1 partecipano sia la Consulta regionale per l'Emigrazione di cui all'art. 7 della legge regionale 11 giugno 1993 n. 27 (nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione), sia la Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui all'art. 7.

3. La Conferenza strategica sull'immigrazione affronta in sessioni plenarie e gruppi di lavoro, temi specifici o argomenti di rilevante interesse per la definizione delle linee di programmazione, che possono essere proposti dalla giunta regionale, dalla Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, dalla Sezione immigrazione dell'Osservatorio delle politiche sociali di cui all'art. 6, dagli enti locali, dalle organizzazioni del terzo settore, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Capo IV

TUTELA, ACCOGLIENZA STRAORDINARIA E REINSERIMENTO NEI PAESI D'ORIGINE

Art. 10.

Recupero delle persone assoggettate a forme di schiavitù o violenza

1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali delle persone italiane e straniere presenti sul territorio regionale, che siano assoggettate a forme di schiavitù o violenza, la Regione, anche su segnalazione del Garante di cui all'art. 27, comma 4, pone in atto misure a favore di tali persone, mediante azioni coordinate con gli enti locali, con le associazioni di volontariato, del terzo settore e della cooperazione internazionale.

2. Nei confronti delle persone di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene azioni per l'inserimento lavorativo anche mediante tirocini professionalizzanti o altri interventi formativi previsti dall'ordinamento giuridico regionale.

3. La Regione, in accordo con le autorità statali competenti, assicura la propria collaborazione per favorire il reinserimento sociale delle persone che abbiano contribuito alla individuazione degli autori dei reati di riduzione in schiavitù o che siano stati realizzati attraverso comportamenti violenti. La Regione assume, altresì, nei confronti delle Autorità statali competenti, azioni mirate ad assicurare condizioni di tutela e sicurezza alle persone di cui al presente comma, ivi compreso, laddove necessario, l'avvio degli atti d'asilo nel territorio dello Stato ai sensi della normativa statale vigente.

Art. 11.

Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali

1. Qualora si verificano disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea, per esigenze umanitarie, la giunta regionale, può disporre, informandone il Consiglio, un Piano straordinario di interventi, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

2. Il Piano straordinario di cui al comma 1 è finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati e prevede misure di protezione temporanea in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 286/1998.

Art. 12.

Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine

1. La Regione, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, sostiene ed attua progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento dei cittadini stranieri immigrati presenti sul suo territorio, secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all'art. 5.

Capo V

INTERVENTI DI SETTORE

Art. 13.

Coordinamento degli interventi di settore

1. Gli interventi di cui al presente Capo sono attuati di regola in forma integrata nell'ambito del sistema dei servizi sociali.

2. La Regione, le province e i comuni promuovono, specie nell'ambito di programmi urbani complessi, a norma della vigente disciplina, il coordinamento e l'integrazione degli interventi settoriali di cui al presente Capo, finalizzati all'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e al soddisfacimento di esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione.

3. La Regione promuove, specie nell'ambito di programmi urbani complessi, a norma della vigente disciplina, interventi di integrazione sociale in particolare nei comuni caratterizzati da una presenza di cittadini stranieri immigrati sensibilmente superiore alla percentuale media regionale, al fine di rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa e di realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio urbanizzato e integrati con le reti dei servizi.

Art. 14.

Servizi territoriali

1. La Regione, anche ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 12/2006, promuove, all'interno della rete dei servizi ed interventi sociali:

a) attività di informazione sui diritti, doveri e opportunità dei destinatari della presente legge;

b) interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno, anche in relazione a richieste di ricongiungimento familiare;

c) servizi di mediazione linguistico-culturale;

d) attività di assistenza e tutela legale e di segnalazione di forme di discriminazione;

e) interventi di promozione della cittadinanza e di integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale, scolastico e lavorativo rivolti a donne e minori, anche facilitando l'apprendimento della lingua italiana;

f) snellimento delle pratiche amministrative relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e carta di soggiorno e di nulla-osta al ricongiungimento familiare e della cittadinanza italiana, sulla base di Protocolli operativi con le competenti autorità governative.

2. I servizi di cui al comma 1 sono organizzati anche a favore degli immigrati detenuti.

Art. 15.

Interventi di integrazione e comunicazione interculturale

1. La Regione promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e concede contributi agli enti locali nonché alle organizzazioni del terzo settore, ai soggetti privati e agli organismi iscritti nei registri di cui all'art. 5, comma 4, per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) uso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;

b) gestione di centri di aggregazione;

c) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, dirette a favorire la conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso tra la comunità locale e i cittadini stranieri immigrati;

d) scambi interculturali e iniziative di incontro finalizzate in particolare alla sensibilizzazione del dialogo e alla valorizzazione delle diverse culture;

e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica;

f) interventi di mediazione socio-culturale, con appositi finanziamenti destinati agli enti pubblici;

g) iniziative per l'affermazione delle pari opportunità.

2. La giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. La Regione e le province sostengono corsi per la formazione e l'aggiornamento di mediatori interculturali, rivolti a operatori degli enti pubblici, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico e delle associazioni ed enti operanti nel campo dell'immigrazione.

4. A meri fini di pubblicità, le province istituiscono un elenco in cui sono iscritti tutti coloro che hanno frequentato i corsi di cui al comma 3, conseguendo l'attestato finale.

Art. 16.

Politiche abitative

1. In attuazione dell'art. 40 del decreto legislativo n. 286/1998, la Regione promuove politiche abitative a favore degli immigrati come parte integrante delle politiche di accoglienza, attraverso le seguenti forme di intervento:

a) centri di accoglienza, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998;

b) alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998;

c) accesso da parte dei cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio regionale agli alloggi in proprietà o in locazione e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parità con i cittadini italiani;

d) attivazione di servizi di agenzia sociale per la casa, nell'ambito della rete dei servizi socio assistenziali del territorio, finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio da parte di cittadini stranieri immigrati;

e) promozione di iniziative dei datori di lavoro nel settore abitativo, in forma singola o organizzati in sistemi locali di imprese, che siano dirette ad ampliare e migliorare l'offerta abitativa a favore dei lavoratori, italiani e stranieri, delle proprie aziende.

2. I centri di accoglienza di cui al comma 1, lettera a) sono destinati anche a consentire l'alloggio temporaneo a quanti necessitano di soccorso ed assistenza o siano in condizioni di disagio.

3. I servizi di agenzia sociale di cui al comma 1, lettera d) riguardano l'intermediazione per agevolare l'accesso alle locazioni abitative, il recupero e l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di cittadini italiani e cittadini stranieri immigrati, ai sensi dell'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998.

4. Le agenzie sociali operano in coordinamento e collaborazione con la rete regionale dei servizi socio-assistenziali e con le Aziende regionali territoriali per l'edilizia (A.R.T.E.). La Regione può disciplinare con specifico atto le modalità organizzative relative all'esercizio delle funzioni attribuite alle agenzie sociali.

5. Nell'attuazione delle politiche abitative, le A.R.T.E., le province e i comuni ricercano la massima integrazione tra gli inquilini di nazionalità italiana e straniera.

6. La Regione, in sede di approvazione dei requisiti e dei criteri per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10 (norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9), tiene conto anche del motivo del ricongiungimento familiare.

7. La Regione determina con proprio atto amministrativo i requisiti gestionali e strutturali dei centri di accoglienza e degli alloggi sociali in forma collettiva di cui al comma 1, e stabilisce altresì i vincoli di destinazione d'uso.

Art. 17.

Progetti e strutture finalizzati all'incontro tra i popoli

1. La Regione, al fine di favorire lo scambio di esperienze sociali e culturali tra i popoli, concede contributi per finanziare progetti e recuperi di strutture presentati dagli enti locali, singoli o associati, diretti alla creazione di occasioni d'incontro tra cittadini di diverse nazionalità.

2. La giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, determinando, tra l'altro, la misura massima del contributo erogabile che, in ogni caso, non potrà superare il cinquanta per cento della spesa.

Art. 18.

Assistenza sanitaria

1. La Regione promuove le azioni necessarie per favorire l'accesso da parte di tutti i cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale ai servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti.

2. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio regionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, nonché quelli relativi all'erogazione di cure essenziali. Sono comunque garantiti, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998:

a) la tutela della gravidanza e della maternità, compreso l'accesso ai consultori familiari, in condizioni di parità di trattamento rispetto alle cittadine italiane;

b) la tutela della salute del minore garantendo una completa assistenza sociosanitaria anche ai minori in attesa di regolarizzazione;

c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

3. Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona. Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiori danno alla salute o rischi per la vita, quali complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti.

4. La Regione assicura ai minori extracomunitari in affidamento temporaneo per vacanze terapeutiche, l'iscrizione al servizio sanitario regionale per la durata del permesso di soggiorno.

5. La giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione delle prestazioni previste dalla normativa vigente, in particolare delle cure essenziali e continuative, in coerenza con la programmazione regionale, fermo restando il divieto di segnalazione di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998.

6. Le prestazioni di cui al comma 5 sono erogate nell'ambito delle strutture di medicina del territorio e dei presidi sanitari accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

7. La giunta regionale promuove l'attività di tutela sanitaria e socio sanitaria svolta dalle associazioni non lucrative regolarmente iscritte ai registri regionali di cui all'art. 53 della legge regionale n. 12/2006 nei confronti dei soggetti di cui alla presente legge.

8. La giunta regionale provvede:

a) al monitoraggio della situazione sanitaria e sociale della popolazione immigrata e degli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche;

b) alla predisposizione di proposte ed interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sociale, di interventi di formazione degli operatori ad un approccio multiculturale e pluridisciplinare, di proposte relative all'opportunità di organizzare, presso gli enti del servizio sanitario regionale e comunque presso i principali servizi socio-sanitari, servizi di mediazione linguistica e culturale, con particolare attenzione al genere.

9. Ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), la giunta regionale, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla Regione, autorizza, d'intesa con il Ministero della sanità, le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino nel programma assistenziale per alta specializzazione approvato dalla giunta stessa a favore di:

a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

Art. 19.

Servizi sociali

1. La Regione, al fine di favorire l'integrazione sociale, promuove l'accesso ai servizi sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati in condizioni di parità rispetto ai cittadini italiani, in conformità alla legge regionale n. 12/2006.

2. La Regione, ai fini del comma 1, concede incentivi per la realizzazione, da parte degli enti locali nonché delle organizzazioni del terzo settore, dei soggetti privati e degli organismi iscritti nei Registri di cui all'art. 5, comma 4, di progetti di supporto all'accesso ai servizi sociali da parte dei destinatari della presente legge, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge regionale n. 12/2006.

3. La Regione può contribuire a sostenere le spese necessarie a consentire il rimpatrio delle salme dei cittadini extracomunitari indigeni, deceduti nel territorio regionale.

4. Le modalità e i criteri per gli interventi di cui al comma 1, sono disciplinati da apposito provvedimento della giunta regionale.

Art. 20.

Istruzione ed educazione interculturale

1. I minorenni cittadini stranieri presenti sul territorio regionale accedono in condizioni di parità rispetto ai minorenni cittadini italiani ai servizi per l'infanzia e ai servizi scolastici.

2. In attuazione dei principi di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 286/1998, le comunità scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture. A tal fine promuovono e favoriscono iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

3. L'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana e la conoscenza della storia e delle culture locali rappresentano un passaggio essenziale per la facilitazione del processo di integrazione nella comunità di accoglienza. A tal fine la Regione e gli enti locali promuovono iniziative volte a migliorare il processo di integrazione e formazione alla cittadinanza.

4. Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative e a contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. La Regione e gli enti locali attuano specifici interventi in materia di diritto allo studio e per favorire relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie immigrate. Tali interventi sono diretti alla promozione e alla tutela dei diritti dei minori immigrati al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

5. La Regione concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e agli Enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:

a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;

b) l'attività di mediazione linguistica e culturale;

c) la formazione e l'educazione interculturale dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente;

d) la formazione di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua;

e) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati;

f) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;

g) la promozione di progetti di integrazione con il territorio;

h) la creazione e l'ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui.

6. Gli incentivi di cui al comma 5 sono estesi ai servizi per la prima infanzia.

7. La Regione promuove iniziative ed interventi rivolti ai cittadini stranieri adulti, per favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana e il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.

8. In materia di istruzione universitaria, i cittadini stranieri hanno diritto alla parità di trattamento rispetto agli studenti universitari cittadini italiani.

9. La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo, promuove specifici protocolli interistituzionali, in particolare con l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Azienda regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (A.R.S.S.U.) di cui all'art. 39 della legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e l'Università.

Art. 21.

Formazione e riqualificazione professionale

1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità rispetto ai cittadini italiani.

2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua, finalizzate all'acquisizione delle necessarie competenze e professionalità, ed opera altresì per il riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze formative acquisite nei Paesi di provenienza o comunque all'estero.

3. La Regione promuove corsi di formazione per l'organizzazione delle attività a favore dei cittadini stranieri immigrati svolte dalle organizzazioni del terzo settore, dai soggetti privati e dagli organismi iscritti nei registri di cui all'art. 5, comma 4, operanti nel campo di applicazione della presente legge.

4. La Regione favorisce e promuove le attività formative che tengono conto del livello formativo e delle esperienze lavorative acquisite rispetto alle attività lavorative di inserimento e al livello formativo da acquisire. Essa favorisce altresì la formazione mirata alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzata in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5. La Regione promuove e sostiene percorsi formativi e di riqualificazione per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro attuati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con gli enti locali, le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché i soggetti di cui al comma 3.

6. Al fine di agevolare l'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri, la Regione può individuare specifiche iniziative dirette a rafforzare le loro conoscenze e competenze, che possono essere realizzate anche nei Paesi di origine, tenendo conto della prospettiva di genere.

7. Nell'ambito della normativa statale in materia, la Regione stabilisce criteri e modalità di validazione di progetti relativi all'ingresso di lavoratrici e lavoratori stranieri che prevedano programmi di formazione professionale e linguistica da effettuarsi nei Paesi di origine, coerenti in particolare con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro. La Regione promuove e sostiene altresì progetti che prevedono corsi di formazione linguistica e professionale finalizzata ad inserimenti lavorativi, definiti con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento a progetti rivolti alle lavoratrici immigrate.

Art. 22.

Orientamento, inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali

1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a pari opportunità rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

2. La Regione e le province, nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono l'inserimento lavorativo stabile dei cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.

3. Ai fini dell'attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 286/1998, le province si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle organizzazioni del Terzo Settore maggiormente rappresentative a livello regionale iscritte nei rispettivi albi nazionali e/o regionali.

4. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali - maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle organizzazioni del Terzo Settore maggiormente rappresentative a livello regionale iscritte nei rispettivi albi nazionali e/o regionali, con gli Enti di patronato e con gli Enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza ai lavoratori immigrati, compresi gli stagionali, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla realizzazione di reti di sportelli e iniziative volti all'informazione, tutela e sostegno dei lavoratori.

5. La giunta regionale fissa i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in funzione dell'assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato. Ai sensi dell'art. 21, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 286/1998, la Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 novembre di ogni anno, il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

6. Le province individuano i Centri per l'impiego presso i quali istituire servizi di mediazione socio-culturale per i destinatari della presente legge.

Art. 23.

Rafforzamento delle pari opportunità

1. Il Piano regionale definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a prevenire e a contrastare la violenza tra i sessi.

2. Nell'ambito della programmazione delle attività di cui agli articoli 21 e 22, la Regione individua adeguati interventi diretti a risolvere alcuni problemi specifici delle donne immigrate lavoratrici, quali:

a) la difficoltà di essere raggiunte, dagli interventi pubblici, da affrontare mediante l'individuazione di appropriati percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo;

b) la difficoltà del loro continuo mantenimento in formazione, da fronteggiare mediante specifiche misure di sostegno e di accompagnamento che ne facilitino la presenza costante ai corsi o alle altre iniziative programmate;

c) la difficoltà di inserimento nel contesto sociale regionale, legata, in particolare, alla scarsa conoscenza della lingua italiana, dei servizi e delle opportunità disponibili, da superare mediante opportune integrazioni degli interventi delle istituzioni scolastiche e dei servizi sociali.

3. Nei settori di attività costituenti il bacino di riferimento delle donne immigrate, quali la cura delle persone, l'assistenza delle persone totalmente o parzialmente non autosufficienti, il lavoro domestico ed i servizi in genere, la Regione, anche in collaborazione con gli Enti locali, la rete dei servizi per l'orientamento e la formazione professionale e i Centri per l'impiego, programma i seguenti interventi:

a) azioni di qualificazione professionale delle lavoratrici, specie nella loro opera di assistenza e cura delle persone;

b) azioni dirette a favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro domestico, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti;

c) azioni di assistenza alle famiglie che ricorrono alle cittadine straniere immigrate, al fine di consentire una corretta gestione del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti, anche da un punto di vista economico;

d) azioni dirette a sostenere l'emersione del lavoro sommerso e irregolare.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) di quota pari a euro 260.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» e di quota pari a euro 700.000,00 dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 e istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007 dell'U.P.B. 11.105 «Interventi a favore di immigrati» con lo stanziamento di euro 260.000,00 in termini di competenza e dell'U.P.B. 11.205 «Investimenti per l'integrazione sociale degli immigrati» con lo stanziamento di euro 700.000,00 in termini di competenza;

b) gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale alle Aree:
 VII - Edilizia;
 IX - Sanità;
 X - Persona, famiglia, associazioni;
 XI - Istruzione, formazione, lavoro;
 XII - Cultura, sport, tempo libero;
 XVIII - Gestionale - U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento» e U.P.B. 18.104 «Spesa per il sistema informativo regionale policentrico».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale n. 10/2004

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2004, è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione, nel definire i requisiti e i criteri di cui al comma 1, lettera b), tiene conto anche del motivo del ricongiungimento familiare.».

Art. 26.

Norme di prima applicazione

1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:

- a) costituire la Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui all'art. 7;
- b) insediare la Sezione Immigrazione di cui all'art. 6;
- c) predisporre il Piano regionale di cui all'art. 5.

2. La giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, lettera c).

Art. 27.

Norma transitoria

1. Fino alla costituzione della Consulta di cui all'art. 7, il Piano regionale è approvato prescindendo dalla proposta della Consulta medesima.

2. Fino a quando non sono disponibili i dati della Sezione Immigrazione di cui all'art. 6, si tiene conto, ai fini della predisposizione del Piano regionale, di altre informazioni comunque in possesso dell'Amministrazione regionale inerenti il fenomeno dell'immigrazione.

3. Fino all'emanazione del provvedimento regionale di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), i rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati sono designati congiuntamente, in numero di tre per provincia, dagli enti o associazioni iscritti nei Registri regionali dei soggetti privati che si occupano di volontariato e promozione sociale e che operano nel campo dell'assistenza agli immigrati.

4. La Regione Liguria, tramite l'adozione di una propria legge, provvederà all'istituzione dell'ufficio del garante regionale delle persone private della libertà personale, prevedendone un'articolazione dedicata alle problematiche delle vittime degli atti di violenza.

Art. 28.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 9 febbraio 1990, n. 7 (consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 febbraio 2007

BURLANDO

(Omissis)

07R0214

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 28 dicembre 2006, n. 0421/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
 della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2007)

(Omissis).

07R0170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE,
 29 dicembre 2006, n. 0425/Pres.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., concernente: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
 della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 17 gennaio 2007)

IL PRESIDENTE

Vista legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle comunità europee del 7 luglio 2004);

Visto, in particolare, l'art. 42, comma 1, della citata legge regionale n. 4/2005, con cui si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono delegate alle Camere di commercio le funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi nel settore artigiano;

Visto, altresì, l'art. 43, comma 4 della citata legge regionale n. 4/2005, che demanda all'amministrazione regionale il compito di provvedere alla ricognizione, alla revisione ed alla semplificazione dei procedimenti contributivi relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio;

Visto il proprio decreto 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., come modificato con successivo decreto 10 gennaio 2006, n. 04/Pres., con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano»;

Ritenuto opportuno adottare alcune modificazioni ed integrazioni a detto regolamento, al fine di porre rimedio ad alcuni problemi evidenziati dalle Camere di commercio, emersi nella prima fase di applicazione del regolamento medesimo;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3067 del 15 dicembre 2006;

Decreta:

È approvato il regolamento avente ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., concernente: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., concernente: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano».

Art. 1.

*Integrazioni all'art. 2
del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Al comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. concernente: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano» sono aggiunte, alla fine, le parole «ad eccezione di quelli operanti nei settori di attività compresi nella divisione 93 «Servizi alle famiglie» della classificazione ATECO 2002».

Art. 2

*Modifiche all'art. 9
del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è sostituita dalla seguente:
«*e*) la data di inizio della manifestazione fieristica».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 14
del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Il comma 9 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è sostituito dal seguente:

«Sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda nei seguenti casi:

- a*) per gli interventi effettuati dalle nuove imprese nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., ai sensi del comma 3 dell'art. 9;
- b*) per gli interventi di cui al comma 7, in relazione alla progettazione ed alle altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- c*) per gli interventi di cui al titolo II, capo X, limitatamente alla tassa d'iscrizione alla manifestazione fieristica».

Art. 4.

*Integrazioni all'art. 58
del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nell'ambito degli adeguamenti previsti al comma 1 sono inclusi gli interventi diretti alla sostituzione parziale o totale della struttura, impianto o macchinario».

Art. 5.

*Integrazioni all'art. 80
del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 80 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 sono aggiunte, alla fine, le parole «e della casella di posta elettronica».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 90
del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Alla lettera *c*) del comma 3 dell'art. 90 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, le parole : «ed essere imprenditori artigiani» sono soppresse.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 9 ed alla lettera *c*) del comma 9 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, così come modificate, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento, si applicano anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0162

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 3.

Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva n. 79/409/CEE.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 30 del 6 marzo 2007)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE), è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla direttiva n. 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'art. 9, comma 1, lettera *a*), della direttiva medesima.

Art. 2.

Attuazione delle deroghe

1. Le deroghe di cui alla presente legge sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE.

2. Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare:

- a*) le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;
- b*) i mezzi di prelievo autorizzati;
- c*) le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
- d*) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
- e*) i soggetti abilitati al prelievo.

Art. 3.

Procedure

1. La giunta regionale, su richiesta delle province interessate, in coerenza con i criteri della direttiva n. 79/409/CEE e previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), autorizza i prelievi secondo i contenuti di cui all'art. 2, comma 2.

2. La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria l'applicazione del prelievo in deroga ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate:

1) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati nell'anno precedente;

2) la localizzazione dei danni;

3) il periodo di concentrazione dei medesimi;

4) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo.

3. Le province, entro il 31 maggio di ogni anno, inviano le proprie richieste alla Regione che entro il 31 luglio, previo espletamento delle consultazioni ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche, emana il provvedimento amministrativo di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

Controlli e sanzioni

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata ai sensi dell'art. 27 della legge n. 157 del 1992 e degli articoli 58 e 59 della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modifiche.

2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, che dovrà essere inviato alla provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le province elaborano i dati pervenuti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'INFS.

Art. 5.

Limitazioni al prelievo in deroga

1. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.

2. La giunta regionale, su richiesta dell'INFS, può altresì sospendere il prelievo qualora abbiano a verificarsi, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.

Art. 6.

Norma finale ed abrogazioni

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a partire dalla stagione venatoria 2007/2008.

2. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva n. 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria») sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 marzo 2007

ERRANI

07R0201

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2007, n. 1.

Differimento della durata del mandato del difensore civico regionale in prima attuazione dell'art. 56 dello statuto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 14 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Differimento della durata
del mandato del difensore civico regionale in carica*

1. Al fine di dare prima attuazione all'art. 56 dello statuto per la parte relativa alla durata in carica del difensore civico, nelle more della riforma della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (nuova disciplina del difensore civico), la durata del mandato del difensore civico regionale in carica all'entrata in vigore della presente legge è differita per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua scadenza, stabilita ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 4/1994.

2. Alla scadenza del periodo di tre anni di cui al comma 1, il difensore civico in carica non può essere rieletto.

Art. 2.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 febbraio 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 gennaio 2007.

07R0128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2007, n. 2/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 14 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio) ed in particolare l'art. 37, comma 3, che stabilisce che la Regione approvi un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 11 dicembre 2006, n. 26 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione interistituzionale e dell'esito del tavolo di concertazione generale, e trasmessa al presidente del consiglio regionale e al consiglio delle autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 42, comma 2, e dall'art. 66, comma 3, dello statuto regionale;

Preso atto che la sesta commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 gennaio 2007;

Dato atto del parere favorevole con raccomandazione del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 23 gennaio 2007;

Ritenuto di accogliere quanto raccomandato dal consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della giunta regionale 5 febbraio 2007, n. 72 che approva il regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio) ed individua criteri ed indirizzi per gli strumenti di pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio ed i regolamenti edilizi comunali.

2. I parametri e gli indirizzi di cui al comma 1 sono diretti a garantire che tutti gli interventi di trasformazione del territorio siano compiuti nel rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado. Essi riguardano, in particolare:

a) la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;

b) la qualità e la quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali;

c) la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, nonché il riutilizzo delle acque reflue;

d) la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di utenza.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio ed ai regolamenti edilizi dei comuni adottati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 19 si applicano dal momento di entrata in vigore del presente regolamento, anche con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio e ai regolamenti edilizi già vigenti.

Capo II

DOTAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ, DI VERDE, DI ARREDO URBANO E DI ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI, AMBITI PRINCIPALI DEL TERRITORIO URBANIZZATO E POLI URBANI CON BACINO DI UTENZA RILEVANTE

Art. 3.

Disposizioni e criteri generali per la qualità degli insediamenti

1. Nella definizione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, i comuni individuano quale obiettivo strategico l'incremento della qualità del patrimonio insediativo, tenendo conto delle esigenze e delle dotazioni necessarie a riequilibrare e qualificare gli insediamenti esistenti, con particolare riferimento alle nuove previsioni, agli interventi di trasformazione o di riqualificazione urbanistica.

2. L'obiettivo di cui al comma 1 è perseguito attraverso la definizione di indicatori del livello di qualità, da conseguire attraverso progetti specifici o più ampi programmi di intervento per l'incremento della qualità urbana e assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni del regolamento emanato ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 1/2005 ed, altresì, degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, di verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), individuati quali livelli minimi inderogabili della qualità del patrimonio insediativo.

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio promuovono il potenziamento del trasporto pubblico e del trasporto privato alternativo a quello motorizzato, perseguendo il corretto equilibrio e l'integrazione tra le diverse componenti modali.

4. La dotazione di infrastrutture e di sistemi idonei al trasporto pubblico di persone o merci, costituisce riferimento prioritario per la localizzazione di ogni nuova previsione o intervento di trasformazione di carattere insediativo.

Art. 4.

Ambiti principali del territorio urbanizzato

1. Per stabilire requisiti di qualità urbana, ambientale ed edilizia adeguati alle peculiarità di ciascun contesto urbano, ai fini del presente regolamento, si individuano tre ambiti principali di territorio urbanizzato:

a) centri densamente abitati oppure ambiti metropolitani o ambiti caratterizzati da forte urbanizzazione diffusa;

b) centri abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale;

c) centri con bassa densità di abitanti oppure ambiti montani o rurali.

2. I comuni fanno riferimento agli ambiti di cui al comma 1, con possibilità di adattamento ovvero specificazione ulteriore in relazione alle caratteristiche del proprio territorio urbanizzato.

Art. 5.

Centri densamente abitati

1. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri densamente abitati, i piani strutturali e gli atti di governo del territorio dei comuni si attengono al rispetto dei seguenti criteri:

a) localizzare le funzioni che danno luogo a fenomeni di congestione urbana in aree idonee a sostenere la mobilità indotta;

b) promuovere uno sviluppo a dimensione di quartiere nelle aree già servite da trasporto pubblico o già interessate da politiche tendenti a garantire l'accessibilità;

c) potenziare i punti di accesso ai centri urbani e le interconnessioni del trasporto privato con i sistemi di trasporto pubblico, con le piste ciclabili e i percorsi pedonali, introducendo parcheggi di interscambio;

d) sviluppare il sistema urbano della logistica, organizzando i flussi dei mezzi commerciali in modo compatibile con la qualità urbana;

e) programmare la riconversione o la trasformazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane disponibili, tenendo conto delle esigenze risultanti dal quadro conoscitivo del piano strutturale e prevedendo per tali aree destinazioni compatibili o strategiche per la qualificazione del tessuto insediativo.

Art. 6.

Centri abitati interessati da significativa affluenza turistica stagionale

1. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale, i piani strutturali e gli atti di governo del territorio dei comuni si attengono al rispetto dei seguenti criteri:

a) dimensionare i servizi e le attrezzature in rapporto al flusso turistico stagionale e alla popolazione insediata, prevedendo dotazioni flessibili in grado di rispondere adeguatamente ai due tipi di utenza;

b) attenuare la pressione veicolare mediante azioni combinate, comprendenti la realizzazione di piste ciclabili, di parcheggi di interscambio, di aree per la sosta delle autocaravan e di servizi pubblici di collegamento.

Art. 7.

Centri con bassa densità di abitanti

1. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri con bassa densità di abitanti i piani strutturali e gli atti di governo del territorio dei comuni si attengono al rispetto dei seguenti criteri:

a) favorire la permanenza dei residenti attraverso il miglioramento dei collegamenti con le reti infrastrutturali e con i servizi comprensoriali;

b) garantire la migliore organizzazione delle reti stradali al fine di preservare i centri abitati dal traffico di attraversamento.

Art. 8.

Poli urbani con bacini di utenza rilevante

1. Sono poli urbani con bacini di utenza rilevante:

- a) le strutture ospedaliere;
- b) le aree e le infrastrutture per lo sport, stadi e impianti sportivi utilizzati anche per eventi di intrattenimento culturale e musicale;
- c) le strutture universitarie;
- d) le strutture per la grande distribuzione commerciale;
- e) i grandi stabilimenti industriali;
- f) i centri espositivi, direzionali e le attrezzature per lo spettacolo;
- g) i poli di attrazione turistica e i porti turistici;
- h) i parchi urbani e territoriali;
- i) le stazioni e le fermate ferroviarie;
- j) porti commerciali, interporti e aeroporti.

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio assicurano il migliore inserimento nel territorio dei poli urbani di cui al comma 1, avendo cura di garantire la massima accessibilità ed il potenziamento del trasporto privato anche alternativo a quello motorizzato.

Sezione II

COMPONENTI DELLA QUALITÀ DEGLI INSEDIAMENTI

Art. 9.

Componenti essenziali della qualità degli insediamenti

1. Sono componenti essenziali della qualità degli insediamenti:

- a) le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 37, comma 5 della legge regionale n. 1/2005;
- b) le opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque;
- c) gli impianti di smaltimento delle acque reflue;
- d) le opere e le attrezzature necessarie alla messa in sicurezza della viabilità esistente ivi compresi gli impianti in sede stabile per il monitoraggio del traffico e per l'abbattimento dell'inquinamento acustico;
- e) le scale mobili, gli ascensori, le altre opere o infrastrutture esterne per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità territoriale o urbana e per l'interscambio con la rete del trasporto pubblico locale di cui all'art. 10, comma 4, lettera d);
- f) i sistemi di trasporto in sede propria ed il complesso delle infrastrutture e dei sistemi idonei al trasporto pubblico di persone o merci di cui all'art. 10, comma 2, lettera b);
- g) i sistemi di informazione per migliorare l'accessibilità ai servizi, quali punti di informazione per il pubblico, installazioni urbane con pianta della città, stradario con la localizzazione dei principali servizi.

Art. 10.

Componenti del sistema della mobilità e accessibilità

1. Costituiscono componenti del sistema della mobilità e accessibilità:

- a) le infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico;
- b) le infrastrutture per l'organizzazione della sosta;
- c) le infrastrutture a servizio dei pedoni;
- d) le infrastrutture per la mobilità ciclistica.

2. Sono infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico:

- a) la rete complessiva della viabilità comprese le strade residenziali e le piazze;
- b) le linee ferroviarie ancorché dismesse, i sistemi di trasporto in sede propria, le stazioni, le fermate e ogni altra infrastruttura a servizio del trasporto pubblico locale;
- c) i porti e le stazioni marittime;
- d) gli aeroporti;
- e) gli interporti e le altre infrastrutture a servizio della logistica e del trasporto merci.

3. Sono infrastrutture per l'organizzazione della sosta:

- a) i parcheggi pubblici di interscambio;
- b) i parcheggi pubblici di destinazione ai servizi ed alle attrezzature urbane;
- c) parcheggi pubblici a servizio della residenza;
- d) i parcheggi pubblici di servizio alle attività commerciali e industriali;
- e) i parcheggi pubblici per la sosta temporanea finalizzata al carico e allo scarico delle merci;
- f) i parcheggi privati o ad uso esclusivo residenziale;
- g) i parcheggi privati o ad uso esclusivo di servizio alle attività commerciali, industriali, direzionali e turistico-ricettive;
- h) i parcheggi ad uso esclusivo per i taxi;
- i) parcheggi ad uso esclusivo per gli autobus turistici;
- j) parcheggi ad uso esclusivo per le persone disabili.

4. Sono infrastrutture a servizio dei pedoni:

- a) i marciapiedi, le piazze ed ogni area urbana dedicata;
- b) il complesso delle attrezzature utili alla segnalazione e regolazione visiva ed acustica degli attraversamenti stradali;
- c) le opere per la delimitazione delle aree adibite ai pedoni;
- d) le scale mobili, gli ascensori e le altre opere ed infrastrutture esterne per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed il miglioramento della accessibilità territoriale e urbana.

5. Sono infrastrutture per la mobilità ciclistica:

a) le piste ciclabili urbane ed extraurbane ovvero le aree comunque destinate ai ciclisti;

b) il complesso delle attrezzature utili alla segnalazione e alla regolazione visiva ed acustica degli attraversamenti stradali.

6. Le componenti del sistema della mobilità e accessibilità sono da classificare e disciplinare tenuto conto di quanto disposto anche dal piano di indirizzo territoriale (PIT), di cui all'art. 48 della legge regionale n. 1/2005.

Art. 11.

Componenti del sistema del verde

1. Costituiscono componenti del sistema del verde:

a) il verde urbano;

b) il verde di connettività urbana;

e) il verde attrezzato.

Art. 12.

Verde urbano

1. Il verde urbano è costituito dall'insieme delle componenti vegetali interne e limitrofe al perimetro dell'area urbana, siano esse pubbliche o private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico e sono indispensabili a compensare le emissioni di anidride carbonica derivanti dalle attività dell'uomo.

2. Per determinare il fabbisogno di verde urbano, in attesa della redazione dell'elenco di cui all'art. 37, comma 9 della legge regionale n. 1/2005, i comuni tengono conto:

a) della quantità di veicoli esistenti e circolanti giornalmente su quel territorio a seguito della realizzazione delle previsioni di piano strutturale;

b) dell'incremento del numero di abitanti;

c) delle previsioni relative a nuovi insediamenti.

3. Nelle aree individuate dagli atti di governo del territorio come aree di completamento, di nuova previsione ovvero oggetto di trasformazione urbanistica, sono previste:

a) la conservazione delle risorse naturali o il loro reintegro;

b) le dotazioni di spazi verdi interni agli insediamenti e le fasce alberate di connessione con le aree di verde urbano più vicine;

c) la realizzazione di strade e viali corredati da alberature di alto fusto;

d) l'impiego di pavimentazioni idonee alla crescita di tappeti erbosi per gli spazi pubblici e privati destinati a piazzali, a parcheggi, alla viabilità pedonale e ciclabile.

Art. 13.

Verde di connettività urbana

1. Il verde di connettività urbana è costituito dal verde pubblico interno al tessuto insediativo, che ha la funzione di mantenere o stabilire collegamenti fra le aree verdi presenti o previste negli insediamenti urbani. Ne fanno parte in particolare:

a) gli spazi verdi adiacenti ai corsi d'acqua, i percorsi pedonali e le piste ciclabili caratterizzati dalla presenza di verde e alberi che, penetrando nell'area urbanizzata, costituiscono completamento della rete ecologica territoriale in ambito urbano;

b) il verde e le alberature adiacenti alle strade, in particolare a quelle realizzate con criteri di architettura paesaggistica;

c) gli spazi verdi e le aree agricole residuali presenti ai margini del centro abitato.

2. Gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio promuovono il mantenimento e l'incremento del verde di connettività urbana, al fine di realizzare una rete continua di spazi adibiti a verde.

3. In relazione agli spazi di verde o alle aree di cui al comma 1, lettera c), i comuni adottano misure idonee a preservarne il ruolo di spazio interposto tra il territorio urbanizzato e quello rurale, disciplinandone l'impiego al fine di incrementare la qualità del tessuto insediativo esistente.

Art. 14.

Verde attrezzato

1. Il verde attrezzato è costituito dalle aree adibite a verde pubblico dotate di:

a) infrastrutture per le attività sportive e legate al tempo libero;

b) allestimenti fissi per spettacoli all'aperto ovvero predisposizioni per l'allestimento di spettacoli temporanei all'aperto;

c) infrastrutture per l'intrattenimento ed il gioco;

d) attrezzature per gli animali domestici.

2. La dotazione di spazi di verde attrezzato è commisurata alle esigenze dei singoli insediamenti, desumibili dai quadri conoscitivi dei piani strutturali e degli atti di governo del territorio dei comuni.

Art. 15.

Arredo urbano

1. L'arredo urbano è costituito dal complesso delle opere strutturali, formali e funzionali atte a garantire la fruibilità ed il decoro dello spazio urbano, quali:

a) le opere di allestimento utili alla fruizione delle strade, delle piazze, degli spazi pubblici o di uso pubblico da parte dei veicoli e dei pedoni;

b) le alberature, le aiuole e tutte le sistemazioni a verde delle aree di pertinenza o prossime alla sede stradale;

c) gli elementi per il decoro e la qualificazione esteriore del tessuto insediativo, con particolare riferimento al prospetto di piano terra degli edifici;

d) le insegne commerciali e la segnaletica di informazione o indicazione;

e) le attrezzature ecologiche per la raccolta dei rifiuti.

2. Gli atti di governo del territorio ed i regolamenti edilizi dei comuni definiscono una disciplina finalizzata alla qualificazione delle componenti dell'arredo urbano di cui al comma 1, orientando le proprie previsioni e disposizioni all'obiettivo del miglioramento dell'aspetto esteriore dei tessuti edilizi e degli spazi pubblici e di relazione.

3. La disciplina di cui al comma 2 indirizza la progettazione degli interventi pubblici e privati a più elevati livelli tecnici e qualitativi, privilegiando interventi in grado di incrementare la qualità degli assetti insediativi e dello spazio pubblico sotto il profilo urbanistico, architettonico, funzionale, paesaggistico e ambientale.

Capo III

INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO, IL RISPARMIO IDRICO, LA SALVAGUARDIA E LA RICOSTRUZIONE DELLE RISERVE IDRICHE ANCHE POTENZIALI.

Art. 16.

Contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi edifici

1. Si definisce superficie permeabile di pertinenza di un edificio la superficie non impegnata da costruzioni fuori terra o interrato che consenta l'assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche.

2. Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta, è garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria.

Art. 17.

Interventi per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo negli spazi urbani

1. I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata sono realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

2. È vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d'acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno.

Art. 18.

Risparmio idrico

1. I regolamenti edilizi comunali prescrivono l'utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell'acqua potabile, quali sistemi di riduzione e regolazione della pressione per garantire la disponibilità costante di acqua a tutti gli utenti della rete acquedottistica e la predisposizione di un contatore per ogni unità immobiliare.

Art. 19.

Ricostituzione delle riserve idriche nelle aree costiere

1. Al fine di contrastare e ridurre i fenomeni di ingressione delle acque salmastre, nonché favorire la ricarica degli acquiferi costieri nelle aree di pianura, i comuni:

- a) incentivano la progressiva riduzione dei prelievi delle acque di falda;
- b) prevedono la razionalizzazione dell'uso di acqua e l'utilizzo di sistemi a basso consumo nelle tecniche irrigue;
- c) realizzano impianti per l'utilizzazione delle acque reflue depurate;
- d) realizzano depositi per la raccolta delle acque piovane.

Capo IV

DOTAZIONI DI RETI DIFFERENZIALI PER LO SMALTIMENTO PER L'ADDUZIONE IDRICA ED IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE

Art. 20.

Reti differenziate per lo smaltimento delle acque reflue

1. Con riferimento a nuove previsioni insediative o a previsioni di incremento degli insediamenti esistenti, gli atti di governo del territorio dei comuni prevedono la preliminare o contestuale realizzazione di impianti di fognatura e depurazione separati per le acque piovane e per le acque reflue.

2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio comunale verificano la coerenza con i piani e programmi di gestione del servizio idrico integrato dell'autorità di ambito territoriale ottimale (ATO) competente ai sensi della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

Art. 21.

Reti differenziate per la distribuzione e la disponibilità della risorsa idrica

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni verificano, sulla base degli elementi conoscitivi reperibili, la disponibilità della risorsa idrica per le nuove previsioni insediative e di incremento degli insediamenti esistenti, tenendo conto:

- a) delle esigenze della popolazione presente e prevista come insediabile;
- b) degli incrementi d'uso connessi ai cicli stagionali ed ai flussi turistici;
- c) delle previsioni produttive.

2. Al fine di favorire la realizzazione di reti separate per l'uso potabile e per l'uso non potabile dell'acqua, i regolamenti edilizi comunali prevedono:

- a) per le zone industriali, sistemi di accumulo e riutilizzo di acque reflue depurate;
- b) per l'irrigazione dei terreni, idonei sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque piovane.

Capo V

SALUBRITÀ DEGLI IMMOBILI E DEL TERRITORIO L'EDILIZIA SOSTENIBILE ED IL CONTENIMENTO ENERGETICO

Art. 22.

Edilizia sostenibile

1. I regolamenti edilizi comunali individuano soluzioni tecnologiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili. A tal fine, contengono indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.

2. I comuni incentivano l'edilizia sostenibile, nel rispetto delle linee guida tecnico-costruttive emanate dalla Regione ai sensi dell'art. 145, comma 1 della legge regionale n. 1/2005, che individuano e definiscono uno standard di valutazione della qualità.

3. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i comuni individuano la soglia minima per l'accesso agli incentivi di cui agli articoli 145, 146 e 147 della legge regionale n. 1/2005, graduando gli stessi a seconda del livello di ecoefficienza raggiunto nella progettazione.

Art. 23.

Contenimento energetico degli edifici

1. Per le nuove previsioni insediative o le trasformazioni del tessuto edilizio esistente gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono:

- a) la corretta modalità di uso del suolo, anche con riferimento alle alterazioni morfologiche e agli assetti vegetazionali;
- b) il corretto deflusso delle acque meteoriche;
- c) il risparmio energetico sia per la realizzazione degli edifici che per la loro manutenzione.

2. Gli strumenti di pianificazione territoriale delle province e dei comuni, nonché gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono l'impiego di tecnologie bioclimatiche e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche per il patrimonio edilizio esistente.

Art. 24.

Parametri per gli interventi edilizi

1. I comuni hanno cura di verificare che gli interventi urbanistico-edilizi, ivi compresi quelli riguardanti il patrimonio edilizio esistente indicati all'art. 79, comma 2 lettere c) e d) della legge regionale n. 1/2005 siano progettati secondo i criteri energetici ed ambientali di seguito indicati:

- a) considerazione dei dati climatici locali;
- b) controllo dei consumi di energia, del ciclo delle acque, delle emissioni e dei rifiuti;
- c) utilizzo di prodotti ecocompatibili, materiali locali e tecnologie efficienti dal punto di vista energetico;
- d) considerazione degli spazi esterni come parte integrante e non complementare del progetto degli edifici;
- e) previsione di una cantierizzazione ispirata ai principi del risparmio energetico e della tutela dell'ambiente.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 febbraio 2007

Il vicepresidente: GELLI

07R0219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2007, n. 3/R.

Regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 14 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio) ed in particolare l'art. 75 che stabilisce che la Regione approvi un regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della suddetta legge;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 11 dicembre 2006, n. 25 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui l'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione giunta regionale - enti locali e dell'esito del tavolo di concertazione generale, e trasmessa al presidente del consiglio regionale e al consiglio delle autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri dell'art. 42, comma 2, e dell'art. 66, comma 3, dello statuto regionale;

Preso atto che la sesta commissione consiliare competente in materia di «Territorio e ambiente», nella seduta del 18 gennaio 2007, ha espresso parere favorevole;

Dato atto del parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 23 gennaio 2007;

Vista la deliberazione della giunta regionale 5 febbraio 2007, n. 73 che approva il regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio);

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione previste dall'art. 75 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 luglio 2006, n. 37, relative agli strumenti della pianificazione territoriale ed agli atti di governo del territorio, come definiti agli articoli 9 e 10 della stessa legge regionale.

Capo II

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 51 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005

Art. 2.

Disposizioni per il piano territoriale di coordinamento

1. Con il piano territoriale di coordinamento, le province dettano le prescrizioni degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di propria competenza, secondo quanto disposto dall'art. 51, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 1/2005.

2. Oltre a quanto disposto al comma 1, il piano territoriale di coordinamento può dettare specifiche prescrizioni per la localizzazione degli interventi di propria competenza. A tal fine le province, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 1/2005, possono procedere anche mediante accordo di pianificazione, secondo quanto previsto dal titolo III, capo I, della stessa legge.

3. Ai fini della formazione o della revisione del piano territoriale di coordinamento, le province possono procedere altresì attivando forme di collaborazione con le autorità di bacino e con i comuni competenti, al fine di pervenire all'aggiornamento congiunto dei quadri conoscitivi, ed all'adeguamento delle prescrizioni da adottare a tutela dell'integrità fisica del territorio.

Capo III

DISPOSIZIONI PER IL PIANO STRUTTURALE

Art. 3.

Rapporto tra lo statuto del territorio e le strategie di sviluppo del territorio comunale contenute nel piano strutturale

1. Gli obiettivi e gli indirizzi strategici per la programmazione del governo del territorio comunale, come delineati dal piano strutturale ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1/2005, sono definiti nel rispetto ed in stretta relazione con i principi contenuti nello statuto del territorio del piano strutturale medesimo.

2. In conformità con quanto disposto al comma 1, la strategia complessiva di sviluppo del territorio comunale, delineata dal piano strutturale, garantisce in particolare il rispetto delle disposizioni statutarie relative a:

a) i criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali del territorio, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 1/2005;

b) il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali e di qualità delle risorse essenziali;

c) le regole relative all'uso delle invarianti strutturali del territorio, individuate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2005, nonché le forme di tutela e valorizzazione dei relativi livelli prestazionali e di qualità;

d) gli obiettivi di qualità del territorio e degli insediamenti, articolati per sistemi e sottosistemi.

3. Le strategie di sviluppo del territorio comunale, contenute nel piano strutturale, sono articolate per sistemi e sottosistemi. Al fine di conferire maggiore efficacia alle scelte di pianificazione operativa contenute nel regolamento urbanistico, il piano strutturale può definire altresì obiettivi specificamente riferiti alle singole unità territoriali organiche elementari (UTOE) individuate dal piano medesimo.

Art. 4.

Disposizioni generali sul dimensionamento

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 1/2005, le dimensioni massime sostenibili degli insediamenti sono stabilite nel piano strutturale, in base agli obiettivi e agli indirizzi strategici definiti ai sensi dell'art. 5.

2. La sostenibilità di cui al comma 1 deve essere comprovata dagli esiti della valutazione integrata, effettuata ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2005, e nel rispetto del regolamento regionale di attuazione di cui al comma 5 dello stesso articolo; a tal fine, si fa riferimento alle prescrizioni dettate dal piano strutturale, in conformità con quanto disposto all'art. 5.

3. Gli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 sono comunque da considerarsi quantità minime inderogabili.

Art. 5.

Quantificazione delle dimensioni massime sostenibili

1. Il piano strutturale definisce le dimensioni massime sostenibili, in conformità con quanto disposto dall'art. 4, e le esplicita in relazione:

a) agli insediamenti esistenti ed ai relativi servizi ed infrastrutture;

b) alle previsioni insediative del vigente strumento urbanistico confermate a seguito della valutazione di cui all'art. 6;

c) alle ulteriori previsioni insediative;

d) alle conseguenti dotazioni di servizi e infrastrutture, esistenti e di previsione, stabilendone altresì la preventiva o contestuale realizzazione.

2. Il piano strutturale detta inoltre prescrizioni per il regolamento urbanistico, in conformità ed in coerenza con gli obiettivi e le strategie contenute nel piano medesimo, al fine di garantire la qualità dello sviluppo del territorio e degli insediamenti.

3. Ai fini di cui al comma 2, il piano strutturale definisce altresì la quantificazione minima degli standard urbanistici, dettando i criteri della localizzazione e della distribuzione sul territorio comunale.

4. il regolamento urbanistico, nel recepire le prescrizioni di cui al comma 3, può prevedere dotazioni di standard superiori, sia qualitativamente che quantitativamente, a quelli previsti nel piano strutturale.

5. Il piano strutturale definisce i parametri di qualità urbana, ambientale, edilizia, e di accessibilità del territorio, previsti dall'art. 37, comma 2, della legge regionale n. 1/2005, nel rispetto altresì delle disposizioni regionali di attuazione emanate ai sensi del comma 3 dello stesso art. 37.

Art. 6.

Disposizioni generali di attuazione dell'art. 53 della legge regionale n. 1/2005

1. Il piano strutturale contiene il resoconto dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, e sottopone le relative previsioni insediative non attuate a valutazione integrata, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2005, e del relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'art. 11, comma 5.

2. Qualora dalla valutazione integrata di cui al comma 1 emergano, relativamente ad uno o più contenuti del piano strutturale, elementi di contrasto o di incoerenza, il piano strutturale stabilisce le conseguenti misure di salvaguardia, valide fino all'adeguamento del regolamento urbanistico, da effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto dall'art. 53, comma 2, lettera h), della legge regionale n. 1/2005.

Art. 7.

Articolazioni e parametri per il dimensionamento

1. Il dimensionamento degli insediamenti contenuto nel piano strutturale è articolato almeno nelle seguenti funzioni:

- a) residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato;
- b) industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali all'ingrosso e depositi;
- c) commerciale relativa alle medie strutture di vendita;
- d) commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione;
- e) turistico-ricettiva;
- i) direzionale, comprensiva delle attività private di servizio;
- g) agricola e funzioni connesse e complementari, ivi compreso l'agriturismo.

2. Ai fini di una omogenea elaborazione dei piani strutturali, il dimensionamento delle funzioni di cui al comma 1 è espresso in metri quadrati di superficie utile lorda. La funzione turistico-ricettiva può essere espressa anche in numero di posti letto.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 1/2005, il dimensionamento delle funzioni è effettuato congiuntamente al dimensionamento minimo complessivo delle attrezzature e dei servizi di interesse pubblico.

Art. 8.

Disposizioni di raccordo tra piano strutturale e regolamento urbanistico

1. Le dimensioni massime sostenibili, di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 1/2005, e le quantità previste al comma 4, lettera a) dello stesso articolo, sono individuate all'interno dei sistemi e subsistemi considerati nella loro interezza, nonché delle singole UTOE, con esclusione di ulteriori ambiti di dettaglio.

2. Il piano strutturale può contenere prescrizioni e regole specifiche per la definizione degli assetti insediativi, nel rispetto delle disposizioni dettate dal titolo V, capo III della legge regionale n. 1/2005. Tali prescrizioni e regole non assumono in alcun caso valenza conformativa della disciplina dei suoli.

3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, la localizzazione e il dimensionamento delle singole previsioni edificatorie sono affidati in via esclusiva al regolamento urbanistico, al quale il piano strutturale riserva una pluralità di opzioni pianificatorie, coerenti e compatibili con i contenuti statutari e strategici del piano medesimo.

4. In attuazione dello statuto del territorio contenuto nel piano strutturale, gli indirizzi e le prescrizioni dettate dal piano medesimo per la redazione del regolamento urbanistico e dell'eventuale piano complesso d'intervento sono finalizzati alla attuazione progressiva nel tempo delle quantità di cui all'art. 53, comma 4, lettera a), della n. 1/2005.

5. Nel quadro previsionale strategico quinquennale del regolamento urbanistico sono esplicitati, per ogni singola UTOE, i dimensionamenti prelevati dal piano strutturale, evidenziando altresì il saldo residuo per ciascuna delle funzioni principali di cui all'art. 7.

6. Alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del regolamento urbanistico, o della variante che li contempla, i dimensionamenti che abbiano perduto efficacia ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 55, commi 5 e 6, della legge regionale n. 1/2005, rientrano nei quantitativi residui del piano strutturale, disponibili per la definizione del successivo quadro previsionale strategico quinquennale.

Art. 9.

Disposizioni generali in materia di individuazione delle aree connotate da condizioni di degrado

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 1/2005, il piano strutturale tiene conto in particolare delle seguenti principali categorie di degrado:

a) degrado urbanistico, per ambiti urbani ove vi sia carenza di funzionalità dovuta a insufficienza degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, o delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) degrado fisico, per ambiti urbani connotati in prevalenza da precarie condizioni di staticità dell'edificio, connesse all'usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive, da diffusa fatiscenza delle strutture e delle finiture degli edifici, ovvero da inadeguatezza tipologica degli edifici rispetto alle esigenze funzionali, anche per carenza o insufficienza degli impianti tecnologici;

c) degrado igienico, per ambiti urbani connotati in prevalenza da mancanza o insufficienza degli impianti igienico-sanitari, sia come dotazione che come organizzazione funzionale, da insufficiente aerazione e illuminazione diurna dei singoli edifici, ovvero da ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione, in relazione all'impianto planivolumetrico o alla presenza di condizioni generali di insalubrità;

d) degrado socio-economico, per ambiti urbani o insediamenti minori ove sussistano condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, o comunque di impropria utilizzazione degli stessi, ovvero in presenza di strutture produttive non compatibili con le preesistenti funzioni residenziali, o infine in presenza di fenomeni comportanti la sostituzione del tessuto sociale, nonché delle forme produttive ad esso integrate;

e) degrado geofisico, per gli ambiti territoriali o insediativi caratterizzati dalla presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico richiedenti complessi interventi di messa in sicurezza degli insediamenti, di aree libere impropriamente utilizzate, o su cui insistono ruderi di edifici distrutti da eventi naturali o artificiali, di diffuse superfetazioni che alterino la morfologia di insediamenti urbani storici, nonché nei casi di impropria utilizzazione, abbandono o impoverimento fisico delle aree libere urbane ed extraurbane.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO

Art. 10.

Disposizioni per la gestione del patrimonio edilizio esistente

1. La disciplina degli insediamenti esistenti, contenuta nel regolamento urbanistico, è riferita, ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 1/2005, sia a singoli immobili che a complessi edilizi, siano essi isolati o appartenenti a tessuti edificati. Tali immobili e complessi edilizi sono classificati sulla base di parametri riferiti ai caratteri morfotipologici, architettonici e urbanistici, nonché al valore storico-culturale, paesaggistico o testimoniale.

2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 sono considerati e classificati gli immobili ritenuti di rilevante valore storico-architettonico o storico-testimoniale, esistenti nelle zone agricole, ivi compresi quelli privi della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157.

3. La disciplina di cui al presente articolo può ricomprendere e valorizzare, assoggettandoli alla tutela relativa, anche beni e manufatti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2, comunque ritenuti di interesse storicoculturale, paesaggistico, o testimoniale.

Art. 11.

Disposizioni sul recupero del patrimonio edilizio esistente

1. Il regolamento urbanistico contiene la disciplina degli interventi urbanistico-edilizi ammissibili per le varie categorie di immobili classificati ai sensi dell'art. 10, con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 della legge regionale n. 1/2005.

2. In conformità con quanto disposto all'art. 10, il regolamento urbanistico può contenere una specifica disciplina volta a favorire il mutamento di destinazioni d'uso in atto che risultino incompatibili con la natura e le caratteristiche degli immobili classificati.

3. In relazione agli obiettivi e alle finalità da perseguire per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, i comuni, in sede di formazione del regolamento urbanistico, accertano e valutano altresì lo stato dei servizi e delle infrastrutture urbane esistenti.

Art. 12.

Norme in materia di interventi relativi al riutilizzo dei manufatti dismessi siti nel territorio rurale

1. Il regolamento urbanistico individua gli edifici e i manufatti non più utilizzati per le attività produttive delle aziende agricole, assoggettandoli ad apposita disciplina.

2. Sono esclusi dalla disciplina di cui al comma 1 gli edifici e i manufatti per i quali è prevista la rimozione, nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni contenute nel piano strutturale, ed in applicazione altresì degli indirizzi e dei criteri dettati dal piano territoriale di coordinamento provinciale, e dal piano di indirizzo territoriale regionale, per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale.

3. Eventuali interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica consentiti dal regolamento urbanistico sugli edifici e manufatti di cui al comma 1, sono dimensionati prendendo a riferimento la superficie utile lorda legittima esistente, e comunque valutando preventivamente la compatibilità paesaggistica e ambientale della volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento.

Art. 13.

Pubblico avviso

1. Ai fini della definizione dei contenuti e del dimensionamento del quadro previsionale strategico quinquennale del regolamento urbanistico di cui all'art. 55, comma 5, della legge regionale n. 1/2005, i comuni possono emettere un pubblico avviso, invitando tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o progetti finalizzati all'attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici definiti dal piano strutturale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4.

2. I comuni, qualora procedano ai sensi del comma 1, danno atto, nel provvedimento di adozione del regolamento urbanistico, delle valutazioni effettuate sulle proposte pervenute; tali valutazioni attendono, prioritariamente:

- a) alla coerenza con i contenuti e con i dimensionamenti del piano strutturale;
- b) alla qualità urbanistica ed alla fattibilità dal punto di vista tecnico ed economico, degli interventi proposti;
- c) ai tempi di realizzazione previsti;
- d) ai benefici pubblici contenuti nelle singole proposte;
- e) agli obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta e della completa realizzazione degli interventi proposti.

3. La presentazione delle proposte e dei progetti a seguito del pubblico avviso di cui al presente articolo ha esclusivamente valore consultivo, e non vincola in alcun modo la definizione dei contenuti del regolamento urbanistico da parte del comune competente.

Art. 14.

Disposizioni sulle addizioni agli insediamenti esistenti

1. Fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 1/2005, gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti previsti dal regolamento urbanistico all'esterno del perimetro dei centri abitati, ai sensi dell'art. 55, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 1/2005 sono previsti prioritariamente su aree già dotate delle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 15.

Disposizioni in materia di interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico

1. La riorganizzazione del tessuto urbanistico di cui all'art. 55, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 1/2005, consiste nell'insieme di opere e interventi volti alla sostituzione di una parte degli assetti insediativi esistenti.

2. Sono compresi nella riorganizzazione del tessuto urbanistico di cui al comma 1 anche gli interventi comportanti la demolizione di edifici non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 17, gli interventi di cui al presente articolo, ove si riferiscano a porzioni significative dell'edificato, ovvero a complessi edilizi di particolare rilevanza per dimensioni o localizzazione, si realizzano mediante i piani attuativi previsti dal titolo V, capo IV, della legge regionale n. 1/2005, o mediante i piani complessi di intervento di cui all'art. 56 della medesima legge.

Art. 16.

Disposizioni sulla disciplina della perequazione urbanistica

1. La disciplina della perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale e dagli altri strumenti della pianificazione territoriale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.

2. Gli ambiti urbani o territoriali soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica sono individuati dai comuni con il regolamento urbanistico o con i piani complessi di intervento, nel rispetto degli indirizzi dettati dal piano strutturale.

3. Per ciascun ambito soggetto alla disciplina della perequazione urbanistica il regolamento urbanistico, o il piano complesso di intervento, individuano specifici parametri di riferimento dettando disposizioni volte a garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nell'ambito medesimo. Nella stessa misura proporzionale dei diritti edificatori sono ripartiti, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo:

- a) i quantitativi di superficie utile lorda o di volume edificabile relativi alle singole funzioni previste nell'ambito soggetto a perequazione;
- b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il regolamento urbanistico o il piano complesso di intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione;
- c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
- d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali;
- e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il regolamento urbanistico o il piano complesso di intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione.

4. La realizzazione degli interventi previsti nell'ambito soggetto a perequazione urbanistica presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permuthe o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all'intero ambito. Il rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permuthe o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi di cui al comma 3.

Capo V

DISPOSIZIONI SUI PIANI ATTUATIVI

Art. 17.

Disposizioni comuni

1. Qualora un piano attuativo, in rapporto agli interventi in esso previsti, abbia i contenuti e l'efficacia di più di uno dei piani o programmi di cui al titolo V, capo IV, della legge regionale n. 1/2005, i provvedimenti comunali di adozione e approvazione ne danno atto indicando i relativi riferimenti normativi.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale n. 1/2005, continuano ad applicarsi le disposizioni statali recanti la disciplina dei singoli piani attuativi.

3. Le disposizioni di cui al titolo V, capo IV, sezione I della legge regionale n. 1/2005 si applicano amiche ai piani particolareggiati di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica).

Capo VI

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 18.

Efficacia differita

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai piani strutturali ed ai regolamenti urbanistici nonché alle varianti ai medesimi, adottati dopo novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 febbraio 2007

Il vicepresidente: GELLI

07R0220

REGIONE ABRUZZO**LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 2.****Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 16 del 16 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali la Regione Abruzzo assegna apposite risorse alle Università degli studi di Chieti e di L'Aquila - facoltà di medicina e chirurgia - al fine di finanziare dodici borse di studio aggiuntive, sei per ciascun ateneo, rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato da attivare a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, di cui si assume l'onere finanziario per l'intero corso degli studi.

2. L'ammissione dei medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, avviene fermo restando il rispetto della graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione alla scuola.

3. Il numero massimo degli ammessi alla specializzazione non può in ogni caso superare la potenzialità formativa della scuola.

Art. 2.

Individuazione corsi di specializzazione

1. Le borse di studio aggiuntive afferiscono alle discipline individuate dalla giunta regionale, su proposta del componente la giunta della direzione sanità d'intesa con i rettori delle Università di Chieti e di L'Aquila.

2. L'importo della borsa di studio è pari a quello indicato nell'art. 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Due borse di studio, fra quelle individuate ai sensi del comma 1, sono riservate a studenti stranieri con cittadinanza di uno dei Paesi del Mediterraneo o dell'area mediorientale.

Art. 3.

Erogazione del finanziamento

1. La direzione sanità della giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo, di cui al precedente art. 2, alle università beneficiarie, per ciascun anno accademico, con le seguenti modalità:

a) per le borse di studio relative al primo anno dei corsi di specializzazione, l'importo deve essere erogato in unica soluzione entro il 31 marzo 2007;

b) per quelle relative agli anni successivi al primo, l'importo deve essere erogato anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun anno, data antecedente all'inizio degli anni accademici di riferimento.

2. La quota del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non venga utilizzata per il previsto finanziamento delle borse di studio a favore dell'avente titolo, è restituita alla Regione Abruzzo, che ne sospende l'ulteriore erogazione, anche nel caso di rinuncia, dell'avente titolo medesimo, alla prosecuzione, in qualsiasi momento, della frequenza del corso di specializzazione.

Art. 4.

Svolgimento del corso

1. I corsi di cui all'art. 2 si svolgono presso le strutture che concorrono a costituire la rete formativa della scuola di specializzazione, così come individuate nel protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Abruzzo e l'Università degli studi di Chieti e di L'Aquila, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini dell'attivazione dei corsi i rettori delle Università di Chieti e L'Aquila accertano e certificano il possesso dei requisiti di idoneità di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 dicembre 1997.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2007 in € 150.000, trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nell'ambito della U.P.B. 02.01.016 sul cap. 11631 denominato «Interventi a favore della ricerca scientifica».

2. Al fine di garantire la continuità dei corsi di studio per l'intera durata di un ciclo di formazione, quinquennale o sessennale a seconda del tipo di specializzazione, per gli esercizi successivi la relativa copertura finanziaria è assicurata mediante le annuali leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 recante: «Ordinamento contabile della Regione Abruzzo».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 marzo 2006

DEL TURCO

07R0215

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche. Approvazione. Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 51 del 20 dicembre 2006.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 31 gennaio 2007)*

Si rende noto che nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 51 del 20 dicembre 2006, nel regolamento di cui all'oggetto a pag. 45 all'art. 1, prima riga, anziché «...all'applicazione...», deve correttamente leggersi «all'applicazione», a pag. 46, all'art. 5, comma 2, anziché «del parametro previsto previsto...» deve correttamente leggersi «del parametro previsto...», a pag. 47, nella rubrica dell'art. 6, anziché «...regionale...», deve correttamente leggersi «regionale...».

07R0180

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUG-017) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 5 0 5 *

€ 2,00